



Trento, 13.07.2022

OGGETTO: disegno di legge n. 157 *'Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024* (proponente Presidente della Provincia Fugatti) e Documento di economia e finanza provinciale 2023 - 2025 (DEFP): espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Seduta di data: 13.07.2022

Progressivo: 77/2022

Inizio seduta: ore 11.26

Fine seduta: ore 13.54

Punto odg: 2

Inizio trattazione: ore 12.41

Fine trattazione: ore 12.45

Votazione: nessuna

Presenti (27): Beretta Gianni, Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, Comperini Christian, dott.ssa Cramerotti Alida, ing. Depaoli Daniele, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), geom. Girardi Christian, dott. Ianeselli Franco, dott. Montibeller Mirko, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, ing. Perli Alberto, Rech Michael, Redolfi Giacomo, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio, dott. Valduga Francesco.

Assenti (4): avv. Detomas Giuseppe, dott. Gianmoena Paride (CCT), Marocchi Giuliano, Puecher Luca.

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Nota: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

DEFP 2023-2025

Il contenuto della documentazione relativa alle linee di impostazione del DEFP 2023-2025 presentata al Consiglio delle autonomie locali il 29 giugno us evidenzia ancora, quest'anno, come la previsione normativa (art. 8 comma 1 lettera b) della



L.P. 7/2005) che limita il parere del Consiglio delle autonomie locali alle sole linee di impostazione del DEFP, unitamente ad una tempistica eccessivamente ristretta per l'analisi e per il confronto in merito al DEFP approvato dalla Giunta e sottoposto al Consiglio provinciale, rende impossibile un pronunciamento nel merito degli Organismi rappresentativi dei comuni.

Si coglie quindi l'occasione per sollecitare un pensiero di codesta rispettabile Commissione su una correzione della previsione normativa vigente, volta a consentire agli Enti Territoriali che ho qui l'onore di rappresentare, la possibilità di fornire un apporto costruttivo alle scelte strategiche della nostra provincia, come delineate nel DEFP. Sarebbe, a tal fine, sufficiente prevedere un parere sul DEFP, anziché sulle sole linee di impostazione, lasciando un giusto tempo (30 giorni), affinché gli Enti locali possano confrontarsi e fornire il proprio contributo costruttivo alla discussione. Come i componenti di codesta rispettabile Commissione ricorderanno, del grande interesse degli Enti locali a partecipare alla programmazione delle scelte strategiche della Provincia, abbiamo già avuto modo di discorrere in occasione della recente seduta congiunta tra Consiglio provinciale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali.

Il DEFP 2023-2024 si basa sulle 7 politiche strategiche individuate nel PSP di inizio legislatura, apportando le modifiche rese necessarie anche a seguito degli effetti indotti dal mutamento della situazione geopolitica e dalle risorse rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria a tutti nota.

Le risorse rese disponibili al territorio dal PNRR e dal Fondo complementare, nonché quelle derivanti dalle politiche europee di coesione 2021-2027, realizzate attraverso i fondi FSE+, FESR e FEARS, accompagnate a quelle disponibili per le Olimpiadi 2026, daranno sicuramente impulso alla ripresa economica attraverso la Commessa pubblica e garantiranno uno sviluppo strutturale del Territorio provinciale.

In questo senso, è condivisibile la scelta di assicurare, ove possibile, la necessaria integrazione delle politiche e delle risorse della nostra autonomia, con le politiche e le risorse di derivazione europea/nazionale a cui si è accennato poc'anzi.

Un modo virtuoso per sfruttare le opportunità oggi esistenti e valorizzare le migliori sinergie tra le politiche pubbliche.


Il DEFP, nella parte descrittiva, reca un quadro di estrema incertezza riguardo all'andamento del PIL, comunque condizionato al ribasso rispetto alle previsioni di inizio anno, con un range di variazione, sul 2023, dal negativo al positivo in funzione degli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina.

Un quadro dove il prezzo dell'energia e dei carburanti, nonché di alcune materie prime, contribuisce oggi a determinare un'inflazione paragonabile a quella degli anni 90; dove, purtroppo, la sostenibilità dei maggiori ed inattesi costi da parte di famiglie, imprese, ma anche Enti pubblici, diventa un tema di stretta attualità, che risulta impensabile non affrontare in questa manovra con la dovuta attenzione.

In questo contesto si coglie con favore uno scenario programmatico del PIL trentino in cui l'impatto delle manovre provinciali risulta positivo e rilevante.

AGGIORNAMENTO PFL 2022

L'aggiornamento al Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per l'anno 2022 costituisce presupposto logico e giuridico alla manovra di assestamento qui presentata, per la parte di stretto interesse degli Enti locali.





A seguito del confronto con l'Assessore provinciale di merito abbiamo ottenuto la condivisione di alcune importanti scelte riguardanti il sistema delle autonomie locali che necessitano, chiaramente, di ricavare i propri spazi finanziari nella manovra di assestamento.

Mi riferisco, in particolare, alla conferma pluriennale dell'ammontare del principale fondo destinato alla copertura delle spese di parte corrente delle Amministrazioni locali, il c.d. Fondo perequativo/di solidarietà.

Tale quantificazione segue nuovi criteri di riparto e risulta attuativa della risoluzione presentata in sede di seduta congiunta tra Consiglio provinciale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta provinciale; fornisce alle nostre Amministrazioni la possibilità di programmare la propria spesa su un arco temporale corrispondente a quello del bilancio pluriennale, con ciò riducendo l'aleatorietà delle entrate e dei mezzi di copertura delle spese, particolarmente accentuata in questi ultimi anni.

Criteri, quelli concordati, che consentono ai comuni di ritenere una maggior quota della ricchezza prodotta, per l'adozione di politiche di sviluppo mirate, che fungono da cornice rispetto a circa 5.3 milioni di euro di nuove risorse destinate alla perequazione per l'anno 2022 e ad una sospensione del taglio di risorse altrimenti previsto per i comuni di maggiori dimensioni.

La disponibilità di risorse provinciali destinate a compensare i costi energetici degli EELL e dei relativi soggetti strumentali, quantificate in 5 milioni di euro in aggiunta ai trasferimenti statali dedicati, consentiranno di fornire una risposta importante, seppur non esaustiva, al caro energia. Il Consorzio dei Comuni Trentini opererà un'analisi per quantificare i maggiori oneri del caro energia e per arrivare ad un'intesa con la Giunta provinciale concernente il riparto delle risorse disponibili, nonché delle ulteriori risorse stanziare sul fondo di cui all'art. 1 del DDL di assestamento.

Anche la piena copertura dei costi relativi al rinnovo del CCNL 19-21 del comparto autonomie locali, trova piena considerazione nell'aggiornamento del protocollo e consentirà di siglare il contratto con la certezza di assicurare la sostenibilità della maggior spesa che le nostre Amministrazioni dovranno sostenere.


Parimenti risulta coperta la maggior spesa relativa alla corresponsione degli arretrati, alle progressioni orizzontali e all'IVC del contratto 22-24.

Per quanto riguarda gli specifici servizi, cogliamo con favore la presenza di circa di maggiori risorse sui servizi socio - educativi alla prima infanzia (1.850.000,00) e di un'analogha quantità di risorse sul trasporto urbano ordinario (2.000.000,00).

Per quanto riguarda il caro materiali, confidiamo di trovare nella conclusione dei ragionamenti in essere con la Giunta provinciale, il giusto equilibrio rispetto alle esigenze di copertura della spesa e le considerazioni del tessuto imprenditoriale, oggi chiamato a confrontarsi con una lievitazione dei costi per l'esecuzione di opere comunali, non certamente prevedibile. Per questo il Consorzio dei Comuni Trentini opererà un'analisi per quantificare i maggiori oneri del caro materiali per arrivare ad un'intesa con la Giunta provinciale concernente il riparto delle risorse disponibili.

Per la parte investimenti, la messa a disposizione di 40 milioni per il c.d. Fondo investimenti programmati di Comuni consentirà di finanziare, anche per il 2022, un volume di spesa di investimento analoga a quella degli anni trascorsi.

L'ingente quantità di risorse destinate agli EELL attraverso il PNRR e il Fondo complementare, costituiranno una Commessa pubblica decisamente rilevante: in questo contesto gli EELL fungeranno da protagonisti nello sviluppo del sistema provinciale.





In quest'occasione, preme rilevare una sola grande mancanza, di importanza strategica per gli Enti locali, ossia quella di stanziamenti a partire dall'anno 2023 relativi al c.d. Fondo investimenti minori, oggi utilizzato da diverse Amministrazioni per coprire la parte corrente dei bilanci.

La richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie locali, allo stato, non risulta accolta; avremo pertanto cura, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, di ricercare un nuovo accordo sulla quantificazione di tale fondo per gli anni 2023 e a venire. Codesta rispettabile Commissione confidiamo abbia cura di assicurare che i contenuti degli accordi raggiunti dal sistema delle autonomie locali con il Presidente della Provincia e l'Assessore provinciale di merito, possano trovare piena attuazione attraverso i diversi emendamenti che saranno presentati nel corso dei lavori, per adeguare il DDL al contenuto dell'aggiornamento al protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2022, che è stato approvato in data odierna dal Consiglio delle autonomie locali.

Nella prossima contrattazione dovranno essere, invece, considerate le particolari funzioni assegnate al Comun General de Fascia non altrimenti finanziate, per supportare con adeguati trasferimenti tale Ente sovracomunale, come noto riconosciuto espressamente dalle disposizioni costituzionali vigenti.

ASSESTAMENTO – PARTE GENERALE

Sul lato entrata cogliamo con estremo favore la previsione di appositi meccanismi di ristoro alla Provincia della perdita di gettito generata dalla riforma tributaria varata con legge di bilancio dello Stato per il 2022.

Una conclusione che ci rassicura rispetto a scenari che potevamo prefigurarci e che avrebbero determinato importanti conseguenze sul sistema finanziario, e quindi sull'autonomia della nostra provincia.

I grandi temi del caro energia, del caro materiali e del rinnovo del contratto del pubblico impiego (arretrati, progressioni e valorizzazione di determinate figure professionali), assorbono decisamente la parte prevalente delle politiche provinciali di questa manovra, finanziate anche da un consistente avanzo libero reso disponibile sul bilancio provinciale.

Condividiamo che oggi il tema dei rincari nella gestione anche dell'azienda pubblica sia un tema da affrontare con determinazione e celerità, per evitare soluzione di continuità nei servizi e confermare il cronoprogramma delle opere pubbliche cantierabili o cantierate.

Anche le risorse da destinare alle famiglie, attraverso politiche tributarie tariffarie e di sostegno, è di stretta attualità.

Lo sviluppo del sistema di accoglienza turistica, con la possibilità, anche nel contesto delle Olimpiadi 2026 di dare alle nostre strutture un'ulteriore possibilità di fare un salto di qualità, risulta una politica condivisa, tenuto conto della rilevanza del settore sul PIL trentino.

Ciò premesso, alcune considerazioni, con particolare riguardo al tema degli EELL. Partendo da quanto affermato nel DEFP, le risorse umane sono una delle principali criticità e ricchezze delle aziende, in un contesto caratterizzato dalla difficoltà a reperirle.

Questo problema, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in altre sedi, riguarda anche il settore pubblico (ed in particolare gli Enti locali) e impone una soluzione rapida per consentire al nostro Territorio di reagire alla pesante situazione che lo ha attanagliato e mantenere il livello di qualità che, come



segnalato nel DEFP, caratterizza la nostra pubblica Amministrazione (individuata dal livello di corruzione, dall'applicazione imparziale dello stato di diritto e dall'efficacia della burocrazia pubblica). Urge la necessità di formare, inserire, motivare, far crescere e mantenere sul territorio capitale umano, il vero punto di forza di ogni azienda.

La digitalizzazione è oggi una priorità per lo sviluppo del tessuto economico, imprenditoriale e pubblico e gli Enti locali dovranno affrontare le nuove sfide valorizzando opportunità mai avute prima.


In questo contesto il raccordo tra le diverse politiche pubbliche risulta quando non necessario, quantomeno opportuno.

Sulla selezione e crescita del capitale umano destinato ad operare negli Enti locali e sulla digitalizzazione, in sinergia con Trentino Digitale S.p.A., il Consorzio dei Comuni Trentini sta operando con forte determinazione.

Va ribadito, anche in questo contesto, che gli Enti locali vogliono e chiedono con forza di partecipare alla definizione delle scelte strategiche inerenti il Territorio provinciale. Tempi e modi con cui assicurare tale coinvolgimento sono aspetti da declinare in maniera adeguata, al fine di assicurare alla partecipazione delle autonomie locali alle scelte politiche, una valenza sostanziale e non meramente formale. Si auspica, in tal senso, che alcuni meccanismi di confronto utilizzati sinora possano essere rivisti secondo questa chiave di lettura, anche attraverso l'introduzione di specifiche previsioni normative, per assicurare che la voce degli Enti locali possa essere un contributo costruttivo per lo sviluppo complessivo del Territorio provinciale. Una volta definito, assieme, il contesto di riferimento, sarà così possibile collocare e rendere più funzionale anche l'attività che il Consiglio delle autonomie svolge riguardo agli specifici provvedimenti che, ordinariamente, sono proposti dalla Giunta provinciale.

ASSESTAMENTO – PARTE GIURIDICA

Art. 1: con l'inserimento in aula dell'art. 35 nella LP 6/2022, il legislatore provinciale ha ritenuto di disciplinare la compensazione prezzi a seguito del costo materiali in maniera diversa da quanto previsto con il DL 50/2022 (art. 26) dello scorso maggio, richiamandosi al meccanismo precedentemente introdotto dal legislatore statale (art. 29 DL 4/2022). In tale contesto è improbabile che le amministrazioni trentine siano ammesse ad accedere allo specifico fondo previsto dalla stessa norma del citato DL, in caso di insufficienza di risorse proprie, per fronteggiare le richieste delle imprese. Il fondo che la Provincia aveva previsto con la manovra della scorsa estate proprio a questo scopo non risulta, peraltro, ad oggi istituito. Il rinvio alla concertazione con il Consiglio delle autonomie locali dei criteri di utilizzo del fondo previsto da quest'articolo risultano pertanto quanto mai opportune, per assicurare alle Amministrazioni trentine l'effettiva possibilità di soddisfare le richieste delle imprese. In questo senso abbiamo trovato un equilibrio con la Giunta provinciale, contenuto nell'aggiornamento al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022. Il Fondo di cui al presente articolo, peraltro, potrà essere utilizzato, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali per fronteggiare ulteriore spese degli Enti locali, non altrimenti coperte, e connesse al tema del caro energia. Si chiede, dando seguito a quanto previsto nell'aggiornamento al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022, di prevedere, al comma 2, che l'ammontare di risorse destinate agli Enti locali per fronteggiare il caro energia e il






caro materiali e i relativi criteri di riparto siano determinati d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4: si prende atto dell'ulteriore estensione, fino al 31 marzo 2024, della disposizione che consente ai comuni di affidare ad ITEA la gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in vista di una preannunciata revisione della normativa relativa agli assetti della funzione dell'edilizia pubblica e sovvenzionata. Si rappresenta l'urgenza di avviare, in merito, un confronto fra la Giunta provinciale ed il CAL, e di addivenire quanto prima alla condivisione di un modello che consenta ai comuni di esercitare efficacemente le proprie competenze nella materia in oggetto, oltre che di individuare, previo doveroso approfondimento dei vincoli derivanti dalla normativa sovraordinata, una solida cornice nell'ambito della quale collocare i propri rapporti con ITEA, che consenta agli Enti locali di perseguire una efficace valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 7: prevede nel bilancio provinciale incrementi di spesa di personale per il reclutamento di figure professionali collegate alla partecipazione al PNRR. Rispetto al tema delle assunzioni collegate al PNRR, l'art. 31bis, comma 1 del D.L. 152/2021 consente ai comuni di determinare un budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere su proprie risorse di bilancio, finalizzate all'attuazione degli interventi del PNRR attraverso la previsione di deroghe ai vincoli sia giuridici che finanziari.

I diversi vincoli alle assunzioni sono invece previsti nell'ordinamento provinciale dall'art. 8 della LP 27/2010 per le Comunità e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ed uguale od inferiore a tale soglia. Essi si sostanziano in un limite di spesa per le nuove assunzioni, calcolato secondo criteri già predefiniti. Tale limite risulta opportuno che sia incrementato delle ulteriori soglie di spesa previste dalle norme nazionali per favorire l'attuazione del PNRR. La spesa, come risultante dall'applicazione di tali regole è inoltre opportuno che possa essere impiegata, su scelta dell'ente locale e senza apposita motivazione, anche per assegnare incarichi di consulenza o collaborazione. In tal modo sarebbe possibile prescindere dai tempi necessari per l'espletamento dei concorsi pubblici e dalla registrata carenza di personale qualificato, ricorrendo a professionisti o, come consentito anche dalle norme nazionali, a personale pubblico collocato in quiescenza. Il fine "della celere attuazione del PNRR", dovrebbe, peraltro, essere esteso, seppur per un periodo limitato (annualità 2022-2023), anche alla necessità di effettuare, investimenti comunque finanziati per consentire un celere impiego degli avanzi di amministrazione registrati sui bilanci degli Enti locali e creare commessa pubblica. A titolo esemplificativo si ricorda il tema dell'efficientamento della rete acquedottistica dei nostri Comuni dove, con un celere utilizzo degli avanzi sarebbe possibile, in alcune situazioni, effettuare gli investimenti necessari per la riduzione delle perdite d'acqua. Utilizzo che ad oggi risulta gravemente ostacolato proprio dall'assenza di personale tecnico in grado di seguire l'esecuzione di lavori presso le Amministrazioni.

Art. 14: la disposizione, dedicata alla promozione di iniziative per lo sviluppo sul territorio di Comunità amiche della demenza, corrisponde ad una sensibilità ampiamente condivisa dalle Amministrazioni locali. La possibilità, aperta dalla norma in oggetto, di avvalersi del sostegno della Provincia, anche attraverso un apposito stanziamento finanziario ed il supporto degli enti strumentali della stessa,





per l'attivazione delle Comunità in oggetto, apre a scenari interessanti per l'effettiva attuazione di quanto già condiviso nell'ambito del Piano provinciale demenze, al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza del fenomeno sul territorio, ed una più efficace forma di supporto ai familiari ed ai caregiver di soggetti affetti da tali patologie.


Art. 19: nel quadro dell'implementazione, in itinere, dei nuovi modelli di affidamento dei servizi socio-assistenziali, la disposizione estende le già previste modalità di sostegno agli Enti del terzo settore che necessitano di predisporre un piano di razionalizzazione della spesa di funzionamento della propria organizzazione. In particolare, si prevede che – a favore di tali Enti – possa essere temporaneamente riconosciuta una agevolazione nella forma di integrazione del valore dell'intervento erogato, rispetto alle condizioni determinate ai fini dell'affidamento in regime di accreditamento libero. Si prevede che tale forma di agevolazione possa essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali, in relazione ai servizi di propria competenza. Anche in relazione a tale forma di sostegno, si ritiene opportuno che sia la Giunta provinciale a determinare criteri di accesso e modalità di determinazione dell'agevolazione, facendosi altresì carico – nel caso in cui essa debba essere erogata dall'Ente locale – della maggiore spesa derivante dal suo riconoscimento.

Art. 20: l'emendamento è volto ad escludere la facoltà di applicazione del comma con riferimento alle procedure di appalto integrato. Non si comprende la necessità di una simile disposizione, posto che la norma assegna una facoltà e non stabilisce un obbligo. Si suggerisce, per quanto detto, di valutare l'effettiva necessità di inserire la modifica proposta e di declinare in via interpretativa l'effettivo ambito di applicazione della norma. Riguardo al tema della revisione di contratti già stipulati, si segnala il tema dell'assenza di elenchi prezzi per quasi tutti gli appalti di servizi e forniture, che rende difficile l'applicazione della norma nei casi di specie.

Art. 29: la disposizione, dettata nel quadro delle norme finalizzate alla trasparente individuazione dei soggetti che offrono alloggi in locazione ad uso turistico, vuole imporre l'applicazione, all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, di una targa recante il CIPAT. Con deliberazione della Giunta provinciale, sono definite le caratteristiche della targa. Anche in considerazione dell'impatto che l'apposizione di tali targhe all'esterno dell'edificio può determinare, in particolar modo nei centri storici, si chiede che la deliberazione predetta sia sottoposta al parere del CAL.

Per indurre i doverosi approfondimenti da parte di codesta rispettabile Commissione, illustro ulteriori temi che, con l'occasione della legge di assestamento, potrebbero essere affrontati in via normativa.

Tra i temi attuali, desidero richiamare all'attenzione la disciplina dei plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, che le strutture ricettive e gli esercizi pubblici possono installare, in via transitoria, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, anche occupando il suolo pubblico. La normativa vigente in Provincia di Trento (art. 43 della legge provinciale 3/2020) ammette, per il periodo emergenziale COVID-19, il posizionamento dei plateatici e





strutture connesse in via semplificata, su tutto il territorio provinciale, senza necessità di richiedere il rilascio di alcun titolo edilizio (è sufficiente una mera comunicazione), né di osservare le prescrizioni urbanistiche o regolamentari vigenti (es. disciplinari tipologici dei Comuni).

La valenza di tale previsione è stata prorogata, da ultimo, con delibera della Giunta provinciale 1121/2022, fino al 31 dicembre 2022, in virtù della possibilità ammessa dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022.

La norma sui plateatici citata prevede, al comma 5, il necessario ottenimento delle autorizzazioni dei beni culturali nel caso in cui il plateatico insista su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali):


5. *Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004).*

La legge provinciale, seppur riscritta a seguito della censura operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262/2021, si discosta significativamente dalla norma nazionale, attualmente in vigore, in quanto quest'ultima non assoggetta la posa in opera delle strutture amovibili alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali. Mi riferisco segnatamente al comma 5 dell'art. 9 ter del DL 28 ottobre 2020, n. 137, prorogato sino a fine settembre 2022 dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, che dispone:

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, perché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Pertanto, mentre a livello nazionale, fino a settembre, si può prescindere dalla autorizzazione dei beni culturali per l'installazione dei plateatici, in Trentino, in virtù della norma transitoria citata, continua ad essere necessario il vaglio preventivo dei beni culturali con le pesanti conseguenze sanzionatorie nel caso in cui l'atto autorizzatorio non sia stato acquisito.

Credo dunque che sia opportuno, e formulo a tal fine il mio invito, allineare la norma provinciale alla richiamata disciplina nazionale, sia in termini semplificatori generali, sia in virtù dell'esonero dagli adempimenti riferiti ai beni culturali, anche in considerazione di un'ulteriore possibile proroga dei termini nazionali.





Un'ulteriore tema di interesse degli Enti locali riguarda la responsabilità degli Amministratori designati dagli Organismi di rappresentanza degli Enti locali e successivamente nominati dalla Provincia in Organi di Enti o Organismi provinciali comunque denominati, come pure, nel caso di società in cui la Provincia detenga la maggioranza del capitale sociale e la partecipazione dei Comuni sia irrisoria, la partecipazione da parte di Amministratori locali a Comitati di indirizzo o Consigli di Amministrazione di dette società. E' di tutta evidenza come l'impegno richiesto agli Amministratori di cui si tratta e il livello di responsabilità dagli stessi assunta (di tipo amministrativo-contabile, civile e penale) riguardo a Società/Enti/Organismi sostanzialmente provinciali, debba prevedere, a compensazione, un equo compenso, perlomeno sufficiente a consentire agli Amministratori interessati di attivare le coperture assicurative del caso. Anche in questo caso la predeterminazione di un'equa indennità (o di un gettone), in via normativa, consentirebbe di reperire con maggior facilità persone disponibili a ricoprire coprire le cariche di cui si tratta, che poco riguardano le funzioni che un Amministratore ha in relazione alla gestione del proprio Comune/Comunità.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

